

**- SCADENZARIO MAGGIO 2023 -**

**02.05.2023 ⇒ INPS – UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **marzo 2023**.

**02.05.2023 ⇒ DICHIARAZIONE IVA 2022:**

scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2022, relativa al periodo di imposta 2022.

**02.05.2023 ⇒ PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE:**

scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2023 (Modello TR).

**02.05.2023 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO: MODIFICHE AI DATI PROPOSTI DALLE ENTRATE:**

scade oggi il termine entro il quale è possibile modificare o integrare l'Elenco B messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Nell'Elenco B sono richiamati i dati delle fatture elettroniche che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando la stessa dovuto secondo i criteri dettati dalle Specifiche tecniche delle Entrate. In assenza di modifiche, l'Elenco si intende confermato.

**15.05.2023 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.05.2023 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di aprile 2023, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.05.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di aprile (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di aprile (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.2023 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2023 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale. Saldo
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2023

**16.05.2023 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di aprile ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.2023 ⇒ INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.2023 ⇒ INAIL – VERSAMENTO SECONDA RATA:**

in caso di opzione per il pagamento del premio Inail 2023 in 4 rate.

**16.05.2023 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 33, D.P.R. 633/72):**

scade il termine per effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2023), ai sensi del DPR 23/3/98. N. 100.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

**Interessi.** Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

**16.05.2023 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per l'invio della distinta contribuzione relativa al 2° trimestre 2023.

**16.05.2023 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 74, D.P.R. 633/72):**

scade il termine effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2023), senza la maggiorazione degli interessi dell'1%.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

I contribuenti trimestrali indicati nell'art.74, quarto comma, D.P.R. 633/72 sono:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 6 giugno 1974 1974, n. 298;
- enti e imprese che prestano servizio pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale.

**16.05.2023 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**19.05.2023 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre marzo-aprile 2023.  
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**22.05.2023 ⇒ AGENTI E RAPPRESENTANTI:**

scade il termine per il versamento in via telematica dei contributi Enasarco relativi al primo trimestre 2023.

**25.05.2023 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:  
- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;  
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi  
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di aprile 2023.

**31.05.2023 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:  
- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° maggio 2023;  
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° maggio 2023.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

**31.05.2023 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2023.

**31.05.2023 ⇒ INPS - UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **aprile 2023**.

**31.05.2023 ⇒ DOMANDA DI DIFFERIMENTO ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE:**

scade il termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.

**31.05.2023 ⇒ COMUNICAZIONE PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA:**

scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre solare del 2023, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".

Termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.

**31.05.2023 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:**

scade oggi il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite di 250 euro, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre).